



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre n. **37** del 1 agosto 2018

Oggetto: Fornitura e posa di sistema contapersone per il monitoraggio dei flussi di visitatori presso n.4 accessi al Parco del Castello di Miramare
Importo complessivo pari a € 11.960,00 (undicimilanovecentosessanta/00) IVA esclusa
SMART CIG: Z64248B9A0

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

PREMESSO che presso gli ingressi del Parco di Miramare (porta della Bora, cancello di via Beirut, cancello di Grignano-Serre nuove, porta di collegamento con l'International Centre for Theoretical Physics) non sono al momento presenti sistemi di alcun genere per monitorare il numero dei visitatori che accedono al Parco del Castello di Miramare;

RITENUTO NECESSARIO dotarsi di un sistema contapersone dal momento che ad oggi non esiste ad oggi un mezzo per monitorare il flusso dei visitatori se non facendo riferimento ai biglietti emessi per l'accesso al Museo stesso, pertanto il Museo necessita di fornirsi di un sistema tecnologico adeguato per avere certezza del numero reale degli accessi al Parco di Miramare;

DATO ATTO che per le specifiche caratteristiche tipologiche e territoriali non sono attive convenzioni nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: *“l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”*, con le precauzioni indicate nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei*

GO/

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nelle relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018, talché si è preceduto in ogni caso ad apposita indagine di mercato;

PREMESSO che è stata esperita un’indagine di mercato rivolta a n.4 operatori economici specializzati nel settore di monitoraggio dei flussi di persone in spazi interni ed esterni: Società Visionarea srl, Piazza San Sepolcro 2, 20123 Milano; Opera Operating Access srl; Via Portogallo 43, 41122 Modena; Sistemi Antitaccheggio, Via F. Aporti 60 20125 Milano; Studio Nicoli & C. sas, Via Vignola n.1, Maranello (MO);

CONSIDERATO che dei predetti operatori economici solo lo Studio Nicoli & C. sas, con sede a Maranello (MO) Via Vignola n.1, C.F. e P.IVA 01915340366, società specializzata nel settore dell’informatica personalizzata declinata nel settore dei contapersone, ha formulato un’idonea proposta tecnica ed economica adeguata e rispondente alle esigenze specifiche del Museo Storico e il parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO ALTRESI’ che il profilo aziendale dello Studio Nicoli & C. sas evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso, soprattutto in ambiti monumentali e urbani;

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

INDIVIDUATA la società nella persona giuridica di Studio Nicoli & C. sas, con sede a Maranello (MO) Via Vignola n.1 C.F. e P.IVA 01915340366;

PRECISATO che la società individuata, rappresentata dal sig. Graziano Nicoli (Socio accomandatario Legale Rappresentante della società stessa), nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 31/01/1947 e residente in via Vignola n.1 Maranello (MO), C.F. NCLGZN47A31G467W, si è dichiarata disponibile, come da offerta tecnico economica inviata e ricevuta attraverso email, prot. n. 773 del 01/08/2018, Cl. 23.07.00 Fasc. 23; successivamente modificata e sostituita dall’offerta tecnico economica inviata e ricevuta attraverso email, prot. n. 805 del 08/08/2018, Cl. 23.07.00 Fasc. 23 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, agli atti di questo ufficio, ad eseguire la progettazione e la posa in opera di Sistema contapersone misto composta da n.2 telecamere ottiche binoculari stereoscopiche (porta della Bora e porta di collegamento con l’International Centre for Theoretical Physics) e da n.2 contapersone automatici “smartcheck CWR” da esterno (cancello via Beirut e cancello di Grignano-Serre nuove) con trasferimento dei dati via radio ad interfaccia radio-router 3G per ciascuno dei quattro ingressi per un importo pari ad € 11.960,00 (undicimilanovecentosessanta/00) IVA esclusa;

GO/

RITENUTO pertanto di affidare il servizio illustrato alla società, Studio Nicoli & C. sas, con sede a Maranello (MO) Via Vignola n.1, C.F. e P.IVA 01915340366 sopra anagrafata;

VISTE le Linee Guida della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato in data 18 luglio 2016, e pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, e le Linee Guida Prot. 3 del 18/07/2016 secondo cui il modello di formulario DGUE (documento di gara unico europeo), adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) è rimesso alla discrezionalità della singola stazione appaltante;

VISTO l'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, dove si legge che a far data dal 18 aprile 2018, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018, secondo il modello predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58, comma 10 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC sopra citate, è necessario acquisire il DGUE secondo il modello disponibile sul sito internet: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>;

CONSTATATA altresì la congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati nell'offerta tecnico economica finale presentata tramite email dalla società Studio Nicoli & C. sas, con sede a Maranello (MO) Via Vignola n.1, C.F. e P.IVA 01915340366, prot. n. 805 del 08/08/2018, Cl. 23.07.00 Fasc. 23;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto applicabile, e in particolare l'art. 107;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 per quanto applicabile;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art.1;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

PREMESSO che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1) del D.M. 44 dd. 23.01.2016 è stato dichiarato Museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia;

GO/

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che istituisce il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DL 12/07/2018, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2018, n. 160);

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara;

VISTO che per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'autorità preposta al rilascio;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, per la realizzazione dell'intervento il numero SMART CIG richiesto è Z64248B9A0;

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giorgia Ottaviani (giorgia.ottaviani@beniculturali.it);

DATO ATTO la somma di € 11.960,00 (undicimilanovecentosessanta/00) oltre agli oneri di legge, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza, e nello specifico all'esercizio finanziario 2018, al capitolo di spesa: Impianti - 2.1.2.004;

CONSIDERATO che alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico si procede ai sensi dell'art. 4, comma 14bis, del D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011, dove si legge che, per i contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00 stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p),

GO/

del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva; ai sensi della Circolare Ministero Infrastrutture 30 ottobre 2012 prot. n. 4536, per la quale il citato comma 14bis è applicabile non solo in fase di liquidazione ma anche di stipulazione del contratto;

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

VISTO il risultato regolare della richiesta telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), e assunto agli atti del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che, verificata la natura del servizio, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti dell'Ente Autonomo e l'affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

DETERMINA

- di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, alla società Studio Nicoli & C. sas, con sede a Maranello (MO) Via Vignola n.1, C.F. e P.IVA 01915340366, l'incarico per la progettazione e la posa in opera del sistema di contapersone misto composta da n.2 telecamere ottiche binoculari stereoscopiche (porta della Bora e porta di collegamento con l'International Centre for Theoretical Physics) e da n.2 contapersone automatici "smartcheck CWR" da esterno (cancello via Beirut e cancello di Grignano-Serre nuove) con trasferimento dei dati via radio ad interfaccia radio-router 3G per ciascuno dei quattro ingressi;
- di impegnare una somma complessiva pari a €. 11.960,00, oltre a IVA, dell'esercizio finanziario 2018, al capitolo di spesa: Impianti - 2.1.2.004;
- la prestazione sarà compensata con fatturazione a saldo a lavoro ultimato ed accettato dal Museo, a fronte di idonea fattura. Tutti i mezzi e strumenti necessari all'ottimale svolgimento dell'attività saranno a cura e carico della società Studio Nicoli & C. sas sopra richiamata; parimenti ogni ed eventuale copertura assicurativa sia professionale sia infortunistica. Tutte le eventuali spese saranno in ogni caso da considerarsi incluse nell'ammontare economico a corpo retributivo delle prestazioni richieste, come sopra indicato;
- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che non trattasi di spesa ricorrente;

- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- di dare atto che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della Studio Nicoli & C. sas, sopra anagrafata;
- di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della Studio Nicoli & C. sas, incaricata in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
- che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Contessa
(firmato digitalmente)